

## BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 2.5 – Azioni di marketing per la valorizzazione e promozione del patrimonio territoriale

\* \* \* \* \*

### Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative .....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	3
Articolo 4 – Aree di intervento .....	4
Articolo 5 – Strutture competenti .....	4
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili .....	4
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	5
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno.....	5
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili .....	6
Articolo 10 – Interventi ammissibili .....	6
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	6
Articolo 12 – Costi ammissibili .....	6
Articolo 13 – Costi non ammissibili .....	7
CAPO IV: VINCOLI .....	8
Articolo 14 – Impegni essenziali .....	8
Articolo 15 – Impegni accessori.....	8
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO .....	8
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno .....	8
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno .....	9

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	9
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno .....	12
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI .....	12
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio .....	12
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	13
Articolo 22 – Informazioni.....	13
ALLEGATI .....	13

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.5
Titolo	Azioni di marketing per la valorizzazione e promozione del patrimonio territoriale

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Open Leader” di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto interventi volti a far emergere il patrimonio identitario e culturale del territorio, promuovendo la crescita economica e la tutela del patrimonio naturale e culturale. Il comprensorio è infatti contraddistinto dalla presenza di ricchezze (tradizioni, cultura, storia, produzioni tipiche, gastronomia, artigianato locale, eventi e manifestazioni) che non sempre godono della visibilità e della valorizzazione che meriterebbero. L’azione sostiene gli investimenti necessari per promuovere e valorizzare tale patrimonio, migliorare la competitività e visibilità del territorio e creare le basi per favorire un turismo sostenibile.

La stessa, quindi, persegue le seguenti finalità: accrescere l’attrattività di un’area montana caratterizzata da una forte eterogeneità interna, ambientale e culturale, attraverso la promozione del patrimonio territoriale ed il potenziamento di un’offerta turistica integrata.

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
  - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
  - b) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
  - c) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.

#### Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2022	Area interna (SI/NO)
Artegna	C	NO
Bordano	D	NO
Chiusaforte	D	SI
Dogna	D	SI
Forgaria nel Friuli	D	NO
Gemona del Friuli	C	NO
Malborghetto - Valbruna	D	SI
Moggio Udinese	D	SI
Montenars	C	NO
Pontebba	D	SI
Resia	D	SI
Resiutta	D	SI
Tarvisio	D	SI
Trasaghis	D	NO
Venzone	D	NO

#### Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
  - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
  - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

#### Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 200.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 86.240,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 113.760,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

## CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

<b>Beneficiario</b>	<b>Requisiti di ammissibilità</b>
Enti pubblici	avere sede nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento) o avere competenza territoriale sull'area interessata dal progetto
	essere enti locali o altri enti con personalità giuridica pubblica
	avere titolo a operare a favore dell'area interessata dal progetto
Consorzi di promozione turistica	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	essere costituiti in conformità all'art. 12 della L.R. 21/2016
	se costituiti come impresa, rispettare il requisito di piccola o media impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
Associazioni	avere sede nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	avere finalità statutarie pertinenti alle attività previste dall'operazione

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

## CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

<b>Beneficiario</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Regime di aiuto</b>	<b>Condizioni</b>
Enti pubblici	100%	Aiuto in conto capitale non rientrante nella definizione di aiuto di stato nel diritto europeo (art. 107, comma 1 del TFUE)	Gli interventi oggetto di finanziamento non devono avere natura commerciale, come da apposita dichiarazione allegata (Allegato D).
Consorzi di promozione turistica	80%		
Associazioni	80%		

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo

ammissibile di cui al successivo articolo 9.

3. I soggetti che svolgono anche attività economica, garantiscono attraverso la separazione dei conti, che tale attività non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

#### Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 20.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 200.000,00.

#### Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
Interventi volti a migliorare l'attrattività del territorio e a incrementarne la visibilità. Sono ammissibili investimenti volti a promuovere e valorizzare il patrimonio territoriale attraverso: <ul style="list-style-type: none"><li>• la realizzazione di eventi promozionali o informativi, l'utilizzo di strumenti divulgativi come opuscoli, brochure, manifesti, siti web, app, video, ecc.;</li><li>• lo sviluppo di itinerari tematici per favorire la creazione di un turismo sostenibile;</li><li>• l'attuazione di iniziative per aumentare la visibilità dell'area.</li></ul>	Tutti i beneficiari

#### Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Interventi volti a migliorare l'attrattività del territorio e a incrementarne la visibilità.	Gli interventi devono interessare ed avere ricadute nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4. <b>Gli interventi devono essere finalizzati alla promozione di un'area e alla diffusione di informazioni al pubblico in generale.</b>

2. Per le operazioni che prevedono la realizzazione di allestimenti stabili, i beneficiari devono indicare i dati catastali dell'immobile/dell'area in cui saranno localizzati e dimostrare di esserne proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento.

#### Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di

seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Interventi volti a migliorare l'attrattività del territorio e a incrementarne la visibilità.	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a.1) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;</li><li>a.2) spese generali collegate alle spese di cui alla lettera a.1) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo della lettera a.1);</li><li>a.3) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, funzionali agli investimenti di cui alle lettere precedenti.</li></ul> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali;</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>h) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.2.</p>

### Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

## CAPO IV: VINCOLI

### Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### Articolo 15 – Impegni accessori

2. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

## CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **15 ottobre 2023**, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

## Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
  - a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
  - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
  - c) eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
  - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
    - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare alla domanda di sostegno) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
    - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
  - e) check list per autovalutazione appalti (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;
  - f) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
  - g) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato C);
  - h) dichiarazione sulla natura non commerciale dell'operazione (Allegato D);
  - i) per le associazioni e i consorzi di promozione turistica, copia dello statuto;
  - j) per i soli consorzi di promozione turistica costituiti come imprese, documentazione atta a dimostrare lo status di piccola o media impresa (documentazione comprovante il numero dei dipendenti e il fatturato riferito all'ultimo bilancio chiuso);
  - k) per i soli enti pubblici nel caso intervengano su un'area diversa da quella istituzionale, documentazione attestante il titolo ad operare a favore di tale area;
  - l) nel caso di realizzazione di allestimenti stabili, documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.).

## Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/
					documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
Numero di Comuni promossi e grado di ruralità e di svantaggio	Comuni appartenenti all'Area Interna Canal del Ferro - Val Canale	3	Cumulabili	38	Il punteggio è assegnato per ciascun Comune che sarà oggetto di promozione appartenente all'Area Interna Canal del Ferro - Val Canale (Chiusaforte, Dogna, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio)
	Comuni appartenenti alle altre aree rurali D	2			Il punteggio è assegnato per ciascun Comune che sarà oggetto di promozione appartenente alle Aree rurali D che non appartengono all'Area Interna Canal del Ferro - Val Canale (Bordano, Forgaria nel Friuli, Trasaghis, Venzona)
	Comuni appartenenti alle aree rurali C	1			Il punteggio è assegnato per ciascun Comune che sarà oggetto di promozione appartenente alle Aree rurali C (Artegna, Gemona del Friuli, Montenars)
	Tutti i comuni dell'area di intervento	38	Non cumulabile	Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede la promozione di tutti i Comuni appartenenti all'area di intervento elencati all'art. 4	
					<b>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale e dagli atti di adesione dei Comuni (lettere o accordo)</b>
Numero di azioni di informazione, promozione, divulgazione	Video	4	Cumulabili	40	Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno un video
	Materiale informativo/promozionale stampato	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di materiale informativo/promozionale stampato quali brochure, pieghevoli, poster, banner, pannelli e simili
	Servizi fotografici	3			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno un servizio fotografico
	Campagna stampa regionale	3			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno una campagna su stampa a tiratura regionale
	Campagna stampa nazionale e/o estera	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno una campagna su stampa a tiratura nazionale e/o estera
	Campagna radio regionale	3			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno una campagna radio su emittenti con rilevanza a livello regionale
	Campagna radio nazionale e/o estera	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno una campagna radio su emittenti con rilevanza a livello nazionale e/o estera
	Campagna sui canali social	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno una campagna sui canali social

	Campagna sui canali televisivi	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di almeno una campagna sui canali televisivi
	Utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali per la promozione del territorio	5			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la promozione del territorio tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali quali app, totem, altri strumenti interattivi
	Altre azioni di informazione, promozione, divulgazione	2			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di azioni di informazione, promozione, divulgazione non rientrante nei criteri precedenti
					<b>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale</b>
Multisetorialità	Promozione di 2 ambiti tematici	10	Non cumulabili	22	Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la promozione di due dei seguenti ambiti: 1. patrimonio naturalistico-ambientale 2. patrimonio storico-culturale 3. produzioni tipiche, dell'artigianato e dell'agroalimentare 4. attività ricreativo-sportive
	Promozione di 3 ambiti tematici	15			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la promozione di tre dei seguenti ambiti: 1. patrimonio naturalistico-ambientale 2. patrimonio storico-culturale 3. produzioni tipiche, dell'artigianato e dell'agroalimentare 4. attività ricreativo-sportive
	Promozione dei 4 ambiti tematici	22			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede investimenti per la promozione di tutti i seguenti ambiti: 1. patrimonio naturalistico-ambientale 2. patrimonio storico-culturale 3. produzioni tipiche, dell'artigianato e dell'agroalimentare 4. attività ricreativo-sportive
				<b>100</b>	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. I punteggi previsti al comma 1 saranno assegnati sulla base di quanto indicato nell'allegato A – Piano aziendale e saranno verificati a saldo sulla base degli investimenti e delle attività effettivamente realizzate e rendicontate.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è l'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

#### Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Omissis.
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
  - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

### Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail [info@openleader.it](mailto:info@openleader.it) , PEC [openleader@pec.it](mailto:openleader@pec.it).
1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: [www.openleader.it](http://www.openleader.it) .

## ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato D - Dichiarazione sulla natura non commerciale dell'operazione